

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 23

Ai Produttori interessati
Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

Oggetto: Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020

1 PREMESSA

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali ad adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche. A causa di tale situazione eccezionale, occorre semplificare il più possibile le diverse procedure ed introdurre i necessari meccanismi derogatori.

Le presenti istruzioni operative precisano e chiariscono alcune modalità operative rese necessarie dalla situazione emergenziale in atto, anche alla luce delle disposizioni recate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e di quanto contenuto nella circolare di coordinamento di cui al punto 2, concernenti i pagamenti diretti, il PSR ed il PSRN, e gli altri regimi di aiuto, nonché gli atti correlati, per quanto riguarda la presentazione e la sottoscrizione.

2 Base giuridica Nazionale

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- Circolare AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 - SITUAZIONE ECCEZIONALI PER LO STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DERIVANTE DAL VIRUS COVID-19. ATTIVITÀ CONCERNENTI LA CAMPAGNA 2020;

3 Documento di identità

Le IO n. 25 del 30 aprile 2015 subordinano la stampa dell'atto di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale alla presenza e validità del documento di identità del titolare o del rappresentante legale dell'azienda.

Con riferimento alla raccolta e al deposito del documento di identità del dichiarante, in applicazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la validità dei documenti scaduti o in scadenza dalla data del 17 marzo 2020 è automaticamente prorogata al 31 agosto 2020.

4 Titoli di conduzione

Le IO n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i. stabiliscono che i titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni rese dall'azienda agricola secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del DM n. 162/2015. I titoli di conduzione ammissibili sono indicati negli allegati alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018.

Nell'anno 2020, in deroga alle suddette disposizioni, qualora non sia possibile procedere alla stesura, sottoscrizione e registrazione di atti tra privati relativi ai titoli di conduzione delle superfici a causa delle limitazioni indicate in premessa, deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per consentire l'aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione delle domande di aiuto.

Si sottolinea che la dichiarazione sostitutiva deve:

1. essere sottoscritta e presentata da ciascuna delle parti contraenti, su atti separati (due distinte dichiarazioni, ciascuna accompagnata dal documento di cui al punto 2);
2. essere corredata del documento in corso di validità del dichiarante secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo 3;
3. contenere la dichiarazione di avvenuto accordo tra le parti per la cessione delle superfici;
4. riportare i seguenti elementi minimi (coincidenti tra le dichiarazioni delle parti in causa):
 - a) indicazione dei contraenti (nome, cognome, codice fiscale);
 - b) tipologia di cessione (vendita, affitto, ecc.);
 - c) identificazione catastale e superficie trasferita;
 - d) data inizio conduzione. In caso di cessione temporanea è obbligatoria l'indicazione della data di fine conduzione.

Si precisa che la disciplina dei titoli di conduzione, fattispecie, contenuto ecc. resta quella prevista dall'Allegato 2 della circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 (a titolo esemplificativo, pertanto, in caso di contitolarità di diritto sulle superfici, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata dal solo contraente che, con il consenso degli altri, dispone della superficie).

La disciplina sopra descritta non si applica, invece, alle superfici concesse dalle Pubbliche amministrazioni (Fattispecie "9. Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione" di cui al suddetto Allegato 2) o nel caso in cui il documento richiesto sia una sentenza o provvedimento dell'Autorità giudiziaria (ferme restando le ulteriori documentazioni richieste nel caso specifico).

Le suddette dichiarazioni devono essere presentate dalle parti contraenti al CAA presso il quale la parte cessionaria ha conferito mandato, con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà idonei.

Entrambe le dichiarazioni sostitutive devono essere inserite nel fascicolo cartaceo dell'agricoltore. Nel fascicolo elettronico dovranno essere indicate le fattispecie seguenti, a seconda che si tratti di una cessione temporanea o definitiva.

Fattispecie	Data inizio conduzione	Data fine conduzione
Cessione temporanea – COVID 19	X	X
Cessione definitiva – COVID 19	X	

Entro i termini che saranno definiti con successive Istruzioni Operative alla conclusione del periodo emergenziale, sarà necessario presentare il titolo giuridico di conduzione delle superfici ordinariamente previsto dalla circolare AGEA sopra citata.

Si specifica che le suddette modalità sono applicabili anche ai documenti di conduzione scaduti e che devono essere presentati, nel periodo emergenziale, in sede di rinnovo ai fini della valutazione di ammissibilità per le domande anche afferenti a campagne o anni civili anteriori al 2020.

In tutti i casi sopra descritti, la mancata integrazione della documentazione di conduzione non consentirà di prendere in considerazione le superfici interessate ai fini dell'erogazione degli aiuti e saranno attivati i corrispondenti recuperi sulle somme già erogate.

5 Altri obblighi di registrazione

Con riferimento agli obblighi di registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate previsti da alcuni Bandi pubblicati dalle competenti Autorità di Gestione nell'ambito dei PSR, si applicano le disposizioni derogatorie di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e quelle attuative emanate dalla stessa Agenzia delle Entrate.

6 Sottoscrizione degli atti

6.1 Domanda unica

Quale regola generale normalmente applicabile, la domanda unica deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e dell'univocità dell'imputazione della domanda e dei suoi effetti all'agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

Ai fini dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda, deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità, secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo 3. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

Per la campagna 2020, la suddetta regola generale deve tenere conto della situazione eccezionale di carattere emergenziale indicata in premessa. Pertanto, gli agricoltori provvedono alla sottoscrizione della domanda unica mediante l'utilizzo della firma digitale.

Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande di aiuto da parte dei CAA e la sottoscrizione da parte dell'agricoltore al termine del periodo emergenziale. A tale fine è necessaria la preventiva acquisizione, da parte del CAA, dell'assenso dell'agricoltore alla presentazione e del conseguente impegno alla successiva sottoscrizione, con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà idonei.

I termini per la regolarizzazione della firma saranno comunicati con successivo provvedimento.

Le suddette modalità sono altresì applicabili alla domanda unica presentata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2ter, del Regolamento (UE) n. 809/2014 per la campagna 2019.

6.2 Altri atti

Per la sottoscrizione delle domande presentate nell'ambito dei PSR, del PSRN e di ogni altra domanda, compresi gli aiuti nazionali, nonché di ulteriori atti anche propedeutici alla presentazione

di domande di aiuto, sostegno e pagamento, predisposti elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA nel periodo emergenziale, a prescindere dalla campagna o dall'anno civile di riferimento, valgono le disposizioni in ordine alla sottoscrizione differita di cui al precedente paragrafo 5.1.

6.3 Pagamento delle domande

Si sottolinea che la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati comporta l'inammissibilità della domanda con conseguente recupero delle somme già erogate, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di anticipazione nazionale ai sensi del DM 3 giugno 2019 n. 5932, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44.

Si ribadisce che anche la mancata integrazione della documentazione di conduzione non consentirà di prendere in considerazione le superfici interessate ai fini dell'erogazione degli aiuti e saranno attivati i corrispondenti recuperi sulle somme già erogate.

7 Trasferimento Titoli

Per la campagna 2020, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino al 30 settembre 2020, data ultima anche per la presentazione della relativa domanda, ferme restando le altre disposizioni contenute nella circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2020.

Qualora il cedente abbia ottenuto il pagamento dell'anticipazione nazionale ai sensi del DM 3 giugno 2019 n. 5932, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, la domanda di trasferimento titoli non può essere accolta.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
F. Martinelli

Sommario

1	PREMESSA	1
2	BASE GIURIDICA NAZIONALE	1
3	DOCUMENTO DI IDENTITÀ	1
4	TITOLI DI CONDUZIONE	2
5	ALTRI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE	3
6	SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI.....	3
6.1	Domanda unica	3
6.2	Altri atti	3
6.3	Pagamento delle domande	4
7	TRASFERIMENTO TITOLI.....	4